- Fiume Po e Po di Goro
- Fiume Reno
- Fiume Idice
- Fiume Sillaro
- Fiume Panaro Canale di Cento
- Canale Bondiolo Allacciante di Felonica
- Canale Rusco Canale di Bagnoli Fossa Reggiana

caccia in forma vagante nei bacini di risaia siano essi

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia

sono consentiti nelle sole giornate di giovedì, sabato

e domenica dal 15 Agosto al 17 Settembre 2009 compresi, secondo gli orari indicati dal calendario

b.1 - Categorie di terreni considerati in attualità

I Colture floreali: sono considerate tali tutte le forme

di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il pro-

- Canale Cavo Napoleonico
- Canale Bianco
- Canale di Burana
- Canale Po di Volano e risvolte
- Canale Po di Primaro
- Canale Circondariale Mezzano N.O.
- Canale Circondariale Mezzano S.E.

usare il cane segugio e/o derivato.

- Fosse Unite Sabbiosola Benvignante
- Canale Bella

allagati o no;

A.T.C FE/9

Canale Seminiato

venatorio provinciale.

di coltivazione

- Canale Campo Cieco
- Canale Derivazione
  - ( nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento )
- Canale Maestro
- Canale Leone
- Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10)
- Canale Cavamento Palata
- Canale Fossalta Inferiore
- Canale di Bando
- Canale diversivo sx e dx Bondiolo
- Canale Cavo dx e sx Bondiolo
- Canale Fossa Lata
- Canale Dogaro Uguzzone
- Canale Lorgana (dal confine di Provincia
- all'Idrovoro Saiarino) Canale Bentivoglio
- Canale Malea

della selvaggina.

L'accesso ai vigneti e frutteti è vietato ai battitori od accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, dimostrino di collaborare al fine di scovare e far uscire la selvaggina verso i margini degli appezzamenti.

L'accesso all'interno dei vigneti e frutteti, anche in presenza di frutti pendenti, è consentito esclusivamente per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, purché senza fucile o con fucile scarico e chiuso in busta.

Nei vigneti e frutteti muniti di impianto antigrandine è vietato l'esercizio venatorio a meno di mt. 70. E' consentito l'accesso del cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita, fermo restando il divieto di sparo in direzione degli impianti stessi.

Nei vigneti e frutteti muniti di impianto di irrigazione, fermo restando il divieto di esercizio venatorio al loro interno, dopo la raccolta dei frutti è permesso l'accesso del cane ed è consentito altresì l'attraversamento lungo le capezzagne che separano gli appezzamenti coltivi purché con fucile scarico e chiuso in busta.

b.1.3. Lungo le capezzagne o stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati a mais, sorgo, saggina, girasole, la caccia è consentita solo in forma vagante, con facoltà di accesso, nei suddetti terreni, del solo cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita. Nel caso di svolgimento di caccia da appostamento, ove ammessa, nei terreni sopraccitati è consentito l'accesso del solo cane ed esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, mentre è vietato il posizionamento degli stampi.

Nei terreni coperti da soia, è consentita solo la caccia vagante alla selvaggina stanziale e limitatamente lungo le capezzagne o stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivi, con divieto assoluto di accesso, anche del cane.

Nei terreni seminati a grano, orzo ed altri cereali, nel periodo autunnale è consentita solo la caccia vagante alla selvaggina stanziale e limitatamente lungo le capezzagne e stradoni con facoltà di accesso del cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita, nonché del cacciatore solo per la raccolta della selvaggina purché con fucile scarico ( senza cartucce nel serbatoio ) e chiuso in busta.

b.1.4. E' fatto divieto di esercizio venatorio a meno di mt. 150 dall'appezzamento coltivo dove sta operando la mietitrebbia. Chi vuole attraversare l'appezzamento coltivo o sostare dove sta operando la mietitrebbia, a meno di 150 mt. dalla stessa, deve tenere il fucile chiuso in busta e scarico. Per appezzamento coltivo si intende una superficie sulla quale insiste una coltura che sia omogenea e senza interruzione di continuità, indipendentemente dall'ettaraggio. In pratica un fossato, una scolina, una capezzagna od uno stradone sono da ritenersi il limite naturale dal quale il cacciatore deve rispettare i 150 metri di distanza. b.2 - Terreni non considerati in attualità di coltivazione

Non sono considerati in attualità di coltivazione i seauenti terreni:

vio di coltivazione: - terreni coperti da " rimboschimento " ( cat. VI )

- terreni arati anche se preparati per la semina o l'av-

- dopo il terzo anno dalla messa a dimora;
- terreni coperti da stoppie od analoghi residuali di colture erbacee a raccolto ultimato:
- terreni coltivati a bietola, tranne quella da seme. " Erba medica " e " Prati irrigui " ( catt. VII/IV ) nel periodo decorrente dal 16/08/2009 al 04/10/2009,

- Canale Fascinata
- Canale Fossalta
- Canale Quarantoli Diversivo di Portomaggiore
- Collettore Acque Alte
- **Collettore Acque Basse** Collettore in sinistra Idice Acque Alte
- (Canale Zena o Canale della Botte)
- Collettore Trebba
- Scolo Principale Scolo Principale Superiore Scolo Vallicelle
- (Tratto da S.Bartolomeo in Bosco a Marrara)
- Condotto Generale
- Fossa Masi Fossa Gattola Convogliatore
- Fossa Lavezzola
- Fossa Sabbiosola
- Fossa Benvignante
- Fossa Molino

quando la vegetazione dopo lo sfalcio non supera i 20 cm. di altezza e dopo il 04/10/2009 sino al termine della stagione venatoria (31/01/2010).

"Asparago" (cat. VIII) - Pur essendo una coltura non in attualità di coltivazione è consentito l'accesso del cane dall'apertura generale della caccia sino al 06/12/2009.

## b.3 - Addestramento e allenamento dei cani da caccia

Fatto salvo quanto previsto al punto a.8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto delle colture in atto, dal 15 agosto al 17 settembre 2009 dalle ore 07,00 alle ore 20,00, fermo restando il divieto per le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore, ai cacciatori che siano muniti del tesserino regionale della caccia e del riscontro di pagamento dell'iscrizione all'A.T.C. valido per la stagione venatoria 2009/2010. In deroga al numero massimo dei due cani per conduttore è consentito l'uso di un numero massimo di sei cani da seguita per conduttore esclusivamente nell'ambito dell'apposito "Progetto sperimentale" a sostegno della cinofilia, previa autorizzazione rilasciata dagli AA.TT.CC..

## METODI E FORME DI CACCIA CONSENTITI

c.1 - L'appostamento temporaneo non potrà essere preparato prima delle ore 01,00 di ogni giornata di caccia e dovrà essere rimosso unitamente agli stampi al termine della stessa. Gli appostamenti temporanei che verranno rinvenuti tra le ore 20,00 e le ore 01,00 potranno essere rimossi dagli Agenti della Polizia Provinciale e saranno restituiti ai legittimi proprietari che ne facciano richiesta ed a cui sarà elevata la relativa sanzione della norma violata.

- c.2 Le sommità arginali, asfaltate, sono strade carrozzabili equiparate a quelle indicate all'art. 21 comma 1° lettera e) e f) della Legge n. 157/92.
- c.3 Nella segnatura giornaliera del tesserino, qualora si cambi A.T.C. oppure si passi da un A.T.C. ad una Azienda Venatoria, o nel caso (come nel Pre-Parco) in cui sia obbligatorio segnare immediatamente la migratoria e servano più caselle, si dovrà annotare più volte la stessa data in caselle diverse e consecutive; tale annotazione ovviamente varrà come una sola giornata di caccia.
- c.4 Oltre al divieto di utilizzo, sancito dagli articoli 21 e 30 della Legge n. 157/92, non è consentita la detenzione del richiamo acustico elettromagnetico durante l'esercizio venatorio. Inoltre:
- 1. Non sono consentiti la detenzione e l'uso, durante l'esercizio venatorio, delle cartucce a munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza (tipo "Over 100") o similari;
- 2. Non sono consentiti la detenzione e l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti, radioricetrasmittenti (o strumenti che svolgano la stessa funzione), dal momento in cui il cacciatore si inoltra sul territorio e fino al rientro alla propria abitazione o alla propria automobile:
- 3. Non sono consentiti la detenzione e l'uso di strumenti di rilevazione del calore dal momento in cui il cacciatore si inoltra sul territorio e fino al rientro alla propria abitazione o alla propria automobile.

MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) ISTITUITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 79/409/CE"UCCELLI" Nelle Z.P.S., di cui all'allegata cartografia, valgono le misure di conservazione vigenti stabilite dalla Delibera di G.R. dell'Emilia-Romagna del 28 luglio 2008 n. 1224 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

neggiare le piante:

dotto finale di primaria utilizzazione economica; Il Colture di serra: sono considerate tali tutti i tipi di colture aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica venga esercitata; III Colture di vivaio: sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le

une alle altre sino alla loro completa rimozione; IV Prati artificiali irrigui: sono considerati tali i terreni coperti da erbe seminate artificialmente la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate; V Vigneti e frutteti: sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da albero da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati ed anche i frutteti ed i vigneti muniti di impianto fisso di irrigazione o di rete antigrandine o altre analoghe strutture di protezione ed incremento produttivo; VI Rimboschimenti: sono considerati tali i pioppeti, i noceti ed ogni altra forma di messa a dimo-

ra di alberi ed arbusti, fino al completo compimento di tre anni dall'impianto; VII Colture erbacee intensive: sono considerati tali l'erba medica ed analoghi tipi di piante erbacee seminate artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggere; VIII Colture spe-

cializzate diverse: sono considerate tali i terreni coperti da aglio, asparago, cipolla, cocomero, cetriolo, fragola, melone, patata, soia, zucchina, zucca ecc. e gli allevamenti ittici; IX Colture cerealicole e da semi: sono considerate tali i terreni coperti da grano, mais, soia, orzo, riso, segale, sorgo, saggina, girasole, colza, ravizzone, bietola da seme ecc...

Nei terreni in attualità di coltivazione, inclusi i fossi che delimitano due appezzamenti coltivi compresi nelle categorie sopra elencate, è vietata ogni forma di esercizio venatorio ivi compreso l'accesso del cane anche per il recupero della selvaggina.

Eccezioni ed ulteriori divieti relativi al punto b.1 **b.1.1.** I terreni di cui alle precedenti categorie contrassegnate con i simboli IV Prati artificiali irrigui, VI Rimboschimenti, VII Colture erbacee intensive, IX Colture cerealicole e da semi e negli allevamenti ittici di cui al simbolo VIII Colture specializzate diverse, possono essere predestinati e finalizzati, a seguito di appositi accordi sottoscritti dai conduttori dei fondi e dai titolari di particolari concessioni di caccia o dai Presidenti degli A.T.C., all'incremento della fauna selvatica ed all'esercizio venatorio, secondo i tempi e le modalità stabilite negli accordi medesimi. Il contenuto degli accordi va segnalato con apposite tabelle perimetrali a cura del titolare di particolare concessione di caccia o dell'A.T.C.. Gli accordi sottoscritti dai soggetti di cui sopra devono essere preventivamente segnalati al Servizio competente entro il 21/08/2009, che dispone la dizione delle tabelle

perimetrali sopraccitate. b.1.2. Nei "vigneti e frutteti" (cat. V), solo dopo la raccolta dei frutti pendenti, viene consentito:

- l'attraversamento e l'atteggiamento di caccia vagante alla sola selvaggina stanziale soltanto lungo le capezzagne e gli stradoni di separazione dei vari appezzamenti di vigneti o di frutteti, con facoltà di sparo soltanto in direzione parallela all'asse dello stradone o della capezzagna e con divieto assoluto di dan-
- l'accesso del cane solo per lo scovo ed il recupero